

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione civile

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 08/01/2015

n. 63

Classificazioni: Danno biologico

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE	Paolo	-	Presidente	-
Dott. BRONZINI	Giuseppe	-	Consigliere	-
Dott. MANNA	Antonio	-	rel. Consigliere	-
Dott. BALESTRIERI	Federico	-	Consigliere	-
Dott. DORONZO	Adriana	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10439-2012 proposto da:

STATI UNITI D'AMERICA, legalmente rappresentati dalla Signora M.
D.C., Capo dell'Ufficio Europeo, Divisione Civile del
Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti D'America,
elettivamente domiciliati in ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio
dell'avvocato COSMELLI GIORGIO, che li rappresenta e difende, giusta
procura speciale notarile in atti;

- ricorrente -

contro

Z.A. c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati COSSU
BRUNO, BOMBOI SAVINA, che lo rappresentano e difendono unitamente
all'avvocato PAOLO TOFFOLI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 225/2011 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE,
depositata il 05/01/2012 R.G.N. 9/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato PULEJO FRANCESCA per delega COSMELLI GIORGIO;

udito l'Avvocato BOMBOI SAVINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 5.1.12 la Corte d'appello di Trieste rigettava il gravame interposto dagli Stati Uniti d'America contro la pronuncia con cui il Tribunale di Pordenone aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato il 3.11.03 ad Z.A. (operaio addetto ai servizi antincendio della base aerea di Aviano) ordinandone la reintegra nel posto di lavoro, con le relative conseguenze economiche e con l'ulteriore risarcimento di Euro 7.200,00 per il danno biologico patito dal lavoratore.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono gli Stati Uniti d'America affidandosi a quattro motivi.

Z.A. resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1990, artt. 3 e 4 e vizio di motivazione nella parte in cui i giudici di merito hanno applicato l'art. 18 Stat. sul presupposto della natura discriminatoria - per ragioni sindacali - del licenziamento; in realtà - obietta il ricorso - il lavoratore non ha dimostrato l'intento discriminatorio o ritorsivo del recesso, a tanto non bastando le presunzioni utilizzate dall'impugnata sentenza, alcune delle quali tratte da deposizioni testimoniali smentite dai documenti acquisiti agli atti di causa.

Il motivo è infondato.

In tema di prova ex art. 2729 c.c., è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova.

Non è, invece, consentita l'operazione contraria, vale a dire un apprezzamento atomistico, parcellizzato, di un indizio per volta.

In altre parole, costituisce violazione di legge il negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche - in ipotesi - singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non siano in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, ben potendo ognuno rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di reciproco completamento (giurisprudenza costante: v.

Cass. 6.6.12 n. 9108; Cass. S.U. 11.1.08 n. 584; Cass. 15.1.07 n. 722; Cass. 13.10.05 n. 19894; Cass. 18.9.03 n. 13819).

Nel caso di specie la sentenza impugnata si è correttamente attenuta a tale insegnamento, valutando gli indizi sia singolarmente sia unitariamente nel loro complesso, pervenendo - infine - ad una soluzione motivata senza vizi logico-giuridici.

In particolare, i giudici di merito hanno desunto l'intento discriminatorio/ritorsivo da plurime presunzioni gravi, precise e concordanti, quali l'infondatezza d'una precedente contestazione disciplinare, la predisposizione di ulteriori lettere di contestazione a carico dello Z. in vista d'un eventuale suo rifiuto dell'assegnazione alla stazione 1, la più mite sanzione applicata al suo collega di lavoro D.L. (ritenuto dai giudici di merito unico responsabile dell'episodio del 25.9.03, posto a base del licenziamento dell'odierno controricorrente) e ad altro lavoratore per una mancanza analoga avvenuta il giorno dopo, nonchè le deposizioni dei testi N., D.P. e D.; da tali testimonianze è emerso che le autorità statunitensi avevano deciso di far pagare allo Z. la sua attività sindacale. A ciò si aggiunga - sempre secondo quel che si legge nella gravata pronuncia - che il Chief Fire D. ebbe a dichiarare che il licenziamento dello Z. dipendeva solo dalla iniziative assunte dal sindacato.

Le contrarie argomentazioni svolte in ricorso si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione di una terza lettura nel merito delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità.

2- Con il secondo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e vizio di motivazione per avere la gravata pronuncia giudicata illegittimo il licenziamento senza attenersi al tenore letterale della contestazione disciplinare elevata a carico dello Z., ma limitandosi a verificare la sussistenza dei fatti eccepiuti dal dipendente nella propria lettera di giustificazioni: in realtà - prosegue il ricorso - il lavoratore era stato licenziato non per essersi rifiutato di partecipare ad un'esercitazione antincendio con un automezzo, ma per aver omesso di organizzare un secondo automezzo e il relativo equipaggio, come invece sarebbe stato suo dovere fare; inoltre - prosegue il ricorso - la Corte territoriale ha trascurato che gli addebiti contestati sono stati confermati dai testi.

Anche tale motivo va disatteso perchè dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale non ha affatto travisato il senso della contestazione disciplinare, ma l'ha ritenuta in punto di fatto smentita attraverso un'attenta ricostruzione della vicenda ricavata dalle deposizioni testimoniali.

Per il resto, la censura è sostanzialmente volta ad ottenere un'inammissibile rivisitazione nel merito delle risultanze probatorie mediante una loro nuova lettura.

3- Con il terzo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. e art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere la gravata pronuncia riconosciuto, in aggiunta al risarcimento di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, anche quello per danno biologico sofferto dal lavoratore, nonostante che tale ulteriore danno sia liquidabile esclusivamente in presenza d'un licenziamento ingiurioso, persecutorio o vessatorio.

Il motivo è infondato.

E' pur vero che nel regime di tutela reale L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18 (nella formulazione *ratione temporis* applicabile, anteriore alla modifica apportata con L. 28 giugno 2012, n. 92), il danno all'integrità psico-fisica del lavoratore, cagionato dalla perdita del lavoro e della retribuzione, è una conseguenza soltanto mediata ed indiretta (e, quindi, non fisiologica e non prevedibile) del recesso datoriale; pertanto, non è risarcibile a meno che non ricorra l'ipotesi del licenziamento ingiurioso (o persecutorio o vessatorio), trovando la sua causa immediata e diretta non nella perdita del posto di lavoro, bensì nel comportamento intrinsecamente illegittimo del datore di lavoro, della cui prova - unitamente a quella della lesione alla propria integrità psico-fisica - è onerato il lavoratore (cfr. Cass. n. 5730/14; Cass. n. 6845/10; Cass. n. 5927/08).

Ma proprio perchè hanno ravvisato un licenziamento discriminatorio (in quanto tale persecutorio perchè mosso dall'intento di punire il lavoratore per l'attività sindacale da lui svolta) i giudici di merito hanno, coerentemente, esaminato la possibilità di liquidare una somma ulteriore (rispetto alle retribuzioni ex art. 18 Stat.) per danno biologico, motivatamente pervenendo a conclusione affermativa alla stregua della documentazione sanitaria e della deposizione testimoniale del medico curante del lavoratore. Tale conclusione non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente argomentata, come ha fatto l'impugnata sentenza.

4- Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, per insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo: infatti - conclude il ricorso - mentre nella prima è stata accolta la doglianza, mossa in appello, per ottenere, rispetto alla pronuncia di prime cure, la detraibilità delle retribuzioni già percepite dallo Z. dall'agosto 2004, il dispositivo si esprime, invece, in termini di puro e semplice rigetto del gravame.

Anche tale motivo va disatteso.

Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo.

Tale insanabilità deve tuttavia escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (al punto da potersi escludere che all'origine vi sia un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione (giurisprudenza costante, cui va data continuità: cfr., da ultimo, Cass. n. 10305/11).

Nel caso di specie v'è solo una divergenza quantitativa da far valere in via di procedimento di correzione di errore materiale innanzi alla Corte d'appello di Trieste.

E' appena il caso di ricordare che a parte ricorrente non gioverebbe neppure l'ipotesi di un conflitto insanabile tra motivazione e dispositivo, non avendovi interesse ex art. 100 c.p.c. perchè in siffatta evenienza prevarrebbe comunque il dispositivo (che è formulato in termini di totale rigetto del gravame).

5- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM
P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2015

Note

Utente: stode01 STOLFA DE BENEDITTIS E MARTINELLI
www.iusexplorer.it - 21.06.2016

© Copyright Giuffrè 2016. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156